

# **BGer 6B\_614/2021 vom 20. April 2022**

Bundesgericht, 2022-04-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_614\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_614_2021)

FR: TF 6B\_614/2021 du 20 avril 2022

IT: TF 6B\_614/2021 del 20 aprile 2022

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Presentato dagli imputati, che hanno partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state prevalentemente disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale ( art. 90 LTF ) resa in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità di ultima istanza cantonale ( art. 80 cpv. 1 LTF ), il ricorso in materia penale è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ) e sotto i citati aspetti ammissibile.

### **E. 2.1**

Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. I ricorrenti devono quindi confrontarsi con le considerazioni espone nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto ( DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale ( DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove i ricorrenti lamentano l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili ( DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità ( DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).

### **E. 2.2**

Nella fattispecie, i ricorrenti criticano essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale. Nella misura in cui si limitano però ad esporre una loro diversa interpretazione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti ai ricorrenti confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle espone esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in

chiaro contrasto con determinati atti.

### **E. 3.1**

I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale avrebbe dovuto valutare globalmente i motivi del loro agire. Adducono che la controversia sarebbe iniziata quando F.\_\_\_\_\_, coadiuvata da C.\_\_\_\_\_ e da D.\_\_\_\_\_, avrebbe costituito la società concorrente G.\_\_\_\_\_ SA ed avrebbe cercato di trasferire nella nuova impresa gli impiegati della E.\_\_\_\_\_ SA. Rilevano di essere quindi giunti alla logica conclusione che la perdita di esercizio di E.\_\_\_\_\_ SA per l'anno 2017 (fr. 395'369.89) sarebbe stata direttamente in relazione con il comportamento dei tre escussi e rientrerebbe in un unico complesso fattuale.

### **E. 3.2**

Con questa argomentazione, di natura appellatoria, i ricorrenti si limitano ad esporre la loro versione dei fatti, senza tuttavia confrontarsi puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale, spiegando i motivi per cui sarebbero manifestamente insostenibili. Essi disattendono che, in concreto, sono in discussione tre distinti precetti esecutivi per importi in parte differenti, fatti notificare a tre persone diverse, che esercitavano in E.\_\_\_\_\_ SA funzioni diverse. I ricorrenti disattendono in particolare che D.\_\_\_\_\_ non era vincolato da un divieto di concorrenza nei confronti di E.\_\_\_\_\_ SA, che la perdita di esercizio superiore a fr. 395'000.-- non era potenzialmente ascrivibile né a D.\_\_\_\_\_ né C.\_\_\_\_\_ e che l'importo posto in esecuzione in questi casi (fr. 500'000.--) non trovava riscontro in un credito di simile entità. Omettendo di considerare gli accertamenti concreti puntualmente esposti nel giudizio impugnato, i ricorrenti non sostanziano arbitrio alcuno.

### **E. 4.1**

I ricorrenti criticano la considerazione della CARP, secondo cui

"chi ritiene di vantare un credito e avvia la procedura esecutiva per effettivamente incassare la pretesa, di regola si premura di spiegare al debitore (o nella domanda di esecuzione, o prima oppure dopo la sua redazione) su quali basi viene rivendicato il pagamento della somma in questione". Essi adducono che, nella fattispecie, un tentativo di discussione sarebbe stato inutile, giacché sia D.\_\_\_\_\_ sia C.\_\_\_\_\_ non avrebbero potuto ignorare i motivi della notifica dei precetti esecutivi, essendo a conoscenza della costituzione della società concorrente G.\_\_\_\_\_ SA, iscritta nel registro di commercio il 22 novembre 2017.

### **E. 4.2**

Così sollevata, la censura conferma in sostanza l'accertamento della Corte cantonale secondo cui i precetti esecutivi nei confronti di D.\_\_\_\_\_ e di C.\_\_\_\_\_ erano connessi all'avvio, mediante la G.\_\_\_\_\_ SA, di una nuova attività imprenditoriale nello stesso settore economico della E.\_\_\_\_\_ SA. I ricorrenti non sostengono, né tantomeno dimostrano, che la loro società vantava effettivamente nei confronti degli escussi un credito dell'ordine di fr. 500'000.-- sulla base di uno specifico titolo. Nuovamente, la censura non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato e non sostanzia quindi arbitrio alcuno.

### **E. 5.1**

Con riferimento all'esecuzione nei confronti di D. \_\_\_\_\_, i ricorrenti sostengono che, dopo le sue dimissioni dalla E. \_\_\_\_\_ SA nel luglio del 2017, essi avrebbero dovuto incaricare una nuova fiduciaria che tenesse la contabilità della società. Questa nuova fiduciaria avrebbe segnalato loro nel dicembre del 2017 una verosimile perdita d'esercizio per l'anno 2017. I ricorrenti sostengono di essersi resi conto in quel momento della possibile perdita e di avere perciò subito avviato la procedura esecutiva nei confronti di D. \_\_\_\_\_, mantenendo la domanda di esecuzione fino al momento in cui è stato chiaro che egli non ne era responsabile. Reputano in tali circostanze inaccettabile il rimprovero della CARP di non avere fornito spiegazioni all'escusso sulle manchevolezze rimproverategli.

### **E. 5.2**

Con queste argomentazioni, i ricorrenti non si confrontano con l'insieme degli elementi presi in considerazione dalla Corte cantonale e non sostanziano d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF la conclusione secondo cui il precetto esecutivo era stato utilizzato come mezzo di pressione per cercare di dissuadere D. \_\_\_\_\_ dall'esercitare l'attività presso la società concorrente appena costituita. I ricorrenti sostengono essenzialmente di avere avuto conoscenza della perdita d'esercizio nel dicembre del 2017. La Corte cantonale ha tuttavia accertato che D. \_\_\_\_\_ ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore delegato della E. \_\_\_\_\_ SA nel luglio del 2017 e che, dopo avere preso atto dell'entità della perdita, la E. \_\_\_\_\_ SA non gli ha chiesto conto di eventuali manchevolezze gestionali né ha avviato procedure giudiziarie nei suoi confronti. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esposte esigenze e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ). In sostanza, all'indirizzo di D. \_\_\_\_\_, che come visto non era vincolato da un divieto di concorrenza verso la E. \_\_\_\_\_ SA, non risultano essere stati mossi rimproveri riguardo alla sua attività nella società, se non quella di essere entrato a fare parte di un'impresa concorrente. In tali circostanze, è in modo sostenibile che la Corte cantonale ha negato che il precetto esecutivo in questione fosse riconducibile a delle pretese ascrivibili ad una responsabilità di D. \_\_\_\_\_ nella perdita d'esercizio della E. \_\_\_\_\_ SA.

### **E. 6.1**

Per quanto concerne l'esecuzione nei confronti di C. \_\_\_\_\_, i ricorrenti sostengono che il suo contratto di lavoro con E. \_\_\_\_\_ SA prevedeva un divieto di concorrenza. Considerata la perdita d'esercizio per l'anno 2017, superiore a fr. 395'000.--, adducono che l'importo di fr. 500'000.-- posto in esecuzione sarebbe stato giustificato tenuto conto degli interessi e delle spese. I ricorrenti richiamano altresì la denuncia penale sporta il 31 gennaio 2018 da E. \_\_\_\_\_ SA contro C. \_\_\_\_\_ per i reati di amministrazione infedele e di infrazione alla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Rimproverano alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio per avere omesso di considerare che la loro reazione in veste di titolari della E. \_\_\_\_\_ SA, che fino a quel momento era sempre stata redditizia, sarebbe stata giustificata dopo avere preso atto dell'entità della perdita.

### **E. 6.2**

I ricorrenti disattendono tuttavia che la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ), che il contratto di lavoro concluso tra la E. \_\_\_\_\_ SA e C. \_\_\_\_\_, pur contemplando un divieto di concorrenza, non prevedeva

una pena convenzionale, che un danno di fr. 500'000.-- non si era realizzato e che C.\_\_\_\_\_ vantava un credito di fr. 700'000.-- nei confronti della E.\_\_\_\_\_ SA. Omettendo di considerare questi accertamenti, i ricorrenti non sostanziano quindi d'arbitrio la conclusione della CARP, secondo cui il precetto esecutivo non era stato fatto notificare per incassare un credito effettivamente esistente, bensì per esercitare una pressione su C.\_\_\_\_\_.

### **E. 7.1**

I ricorrenti lamentano un'errata applicazione dell' art. 181 CP . Ritengono che i presupposti oggettivi del reato non sarebbero realizzati, siccome i precetti esecutivi in questione sarebbero stati successivi alla costituzione della società concorrente e non avrebbero quindi più potuto impedire a D.\_\_\_\_\_ e a C.\_\_\_\_\_ di prendervi parte. Adducono inoltre che, sotto il profilo soggettivo, non emergerebbe dagli atti una loro intenzione di esercitare nei confronti degli escussi una pressione in tal senso.

### **E. 7.2**

Giusta l' art. 181 CP si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi ( DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

Con particolare riguardo ai precetti esecutivi, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, per una persona di una media sensibilità, essere oggetto di un precetto esecutivo per un importo importante costituisce, al pari di una querela penale, una fonte di tormenti e un peso psicologico, a causa degli inconvenienti connessi alla procedura esecutiva in quanto tale e alla prospettiva di dover eventualmente pagare la somma in questione. Un tale precetto esecutivo è pertanto suscettibile di spingere una persona di media sensibilità a cedere alla pressione e dunque di intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o di azione (sentenze 6B\_1082/2021 del 18 marzo 2022 consid. 2.1; 6B\_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2.3). È certo lecito far notificare un precetto esecutivo a qualcuno nei confronti del quale è possibile avanzare una pretesa. È per contro chiaramente abusivo, e quindi illecito, utilizzare il precetto esecutivo come strumento di pressione (cfr. DTF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; sentenze 6B\_1082/2021, citata, consid. 2.1; 6B\_705/2020, citata, consid. 2.3).

### **E. 7.3**

Invocando genericamente il mancato adempimento degli elementi costitutivi del reato di coazione, i ricorrenti si scostano dai fatti accertati in sede cantonale, sfuggiti alle censure d'arbitrio e vincolanti per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF ). Essi sostengono che i precetti esecutivi non avrebbero potuto esercitare una pressione sugli escussi dissuadendoli dal prestare la loro attività a favore della nuova società concorrente, già costituita. Disattendono tuttavia che la Corte cantonale ha accertato che la G.\_\_\_\_\_ SA (iscritta nel registro di commercio il 22 novembre 2017) è stata costituita appena una ventina di giorni prima dell'avvio della procedura esecutiva ed ha iniziato ad essere operativa soltanto a partire dal 2018. Questi accertamenti non sono censurati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF . Alla luce di tali

circostanze temporali, i precetti esecutivi in discussione, emessi il 13 dicembre 2017, potevano pertanto rappresentare uno strumento di pressione per ostacolare l'avvio dell'attività imprenditoriale concorrente.

Parimenti, adducendo genericamente che dagli atti non emergerebbe l'intenzione di esercitare una qualsiasi pressione sugli escussi, i ricorrenti omettono di considerare l'insieme dei fatti accertati, non inficiati d'arbitrio. Dal profilo soggettivo è peraltro sufficiente ch'essi abbiano accettato l'eventualità che il mezzo coercitivo utilizzato abbia intralciato la libertà di agire degli interessati (cfr. sentenza 6B\_705/2020, citata, consid. 2.2).

#### **E. 8**

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti in solido ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili agli opposenti, non invitati a presentare una risposta al ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.